

## **REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL TUTORATO**

### **Art. 1. Regolamentazione del tutorato**

Il presente regolamento intende definire finalità ed attribuzioni del tutorato presso la Università di Modena e Reggio, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo ed in ottemperanza alle disposizioni dell'art 13, della legge 341/90.

### **Art. 2. Finalità del tutorato**

Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere tutti gli studenti iscritti presso l'Ateneo durante tutto il corso degli studi. In particolare, per tutorato si intendono tutte le attività tendenti a i) rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ii) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza del Corso di Studio, iii) aiutare gli studenti a raggiungere il compimento degli studi universitari nei tempi previsti e col massimo successo attraverso iniziative ed interventi mirati alle necessità, attitudini ed esigenze sia di gruppo che dei singoli studenti, ivi compresi i diversamente abili.

### **Art. 3. Attribuzioni istituzionali**

L'attività di tutorato rientra nei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.

Possono essere esonerati dalle attività di tutorato, a loro richiesta, il Rettore, i Prorettori e i Direttori di Dipartimento.

Possono coadiuvare alle attività di tutorato studenti appositamente selezionati, secondo quanto previsto nel regolamento di Dipartimento, nonché specifiche figure appositamente istituite dall'Ateneo.

### **Art. 4. Commissione Tutorato di Ateneo e suoi compiti.**

Al fine del coordinamento e della valutazione delle attività di tutorato intraprese dalle strutture didattiche interessate e, qualora necessario, di un supporto alle attività stesse è istituita una Commissione Tutorato di Ateneo.

Tale Commissione è composta dal Rettore, o suo delegato, dai Direttori di Dipartimento o loro delegati e da 2 rappresentanti degli studenti nominati nel Consiglio degli studenti. Fa parte della Commissione il dirigente della Direzione Servizi agli Studenti di ateneo. Funge da segretario il responsabile del servizio orientamento di ateneo.

La Commissione Tutorato di Ateneo ha il compito di i) fungere da raccordo fra gli organi accademici e i Dipartimenti in materia di tutorato; ii) raccogliere, elaborare e valutare i dati provenienti dal Dipartimento, iii) stilare una relazione annuale da trasmettere al Nucleo di Valutazione; iv) proporre iniziative ed attività sulla base di comparazioni fra Dipartimenti e/o fra Atenei, anche stranieri, in tema di "successo" formativo.

### **Art. 5. Compiti dei Dipartimenti.**

I Dipartimenti devono provvedere al coordinamento delle attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti.

Ogni Dipartimento redige un regolamento di tutorato tenuto conto di quanto disposto dal regolamento di Ateneo e di quanto di seguito riportato.

E' compito dei Dipartimenti:

- a) programmare e realizzare iniziative in materia di tutorato, secondo quanto previsto all'art 7, previa approvazione del Dipartimento;

- b) osservare le linee guida indicate dalla Commissione Tutorato di Ateneo, in modo da garantire e favorire il coordinamento delle iniziative;
- c) provvedere alla valutazione dei risultati complessivi delle iniziative intraprese;
- d) stilare una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti da consegnare alla Commissione Tutorato di Ateneo;
- e) garantire che, ogni anno, siano riportati nel Manifesto degli Studi l'organizzazione del tutorato ed ogni riferimento che possa essere utile agli studenti in materia.

I Dipartimenti possono istituire una Commissione Tutorato con funzione di programmazione e controllo del servizio di tutorato nell'ambito del Dipartimento, o prevedere specifiche Commissioni di Corso di Studio, qualora lo ritenga funzionale agli scopi del tutorato secondo quanto riportato all'art. 7.

#### **Art. 6. Compiti dei Docenti per le attività di tutorato**

I Dipartimenti e, qualora il regolamento di Dipartimento lo preveda, i singoli Corsi di Studio sono responsabili della organizzazione e del funzionamento del tutorato e determinano la ripartizione annuale dei compiti di tutorato nell'ambito della programmazione didattica fra i docenti afferenti al Dipartimento/Corso di Studio.

All'inizio di ogni anno accademico, i Dipartimenti approvano l'elenco dei docenti-tutori.

#### **Art. 7. Contenuti ed attività del Tutorato**

Fatti salvi i compiti istituzionali dei singoli docenti, i contenuti del Tutorato sono i seguenti:

- a) Informazione sulla organizzazione logistica e amministrativa del Corso di Studio, del Dipartimento, dell'Ateneo, comprese le opportunità didattiche (biblioteche ed archivi) e di carattere formativo-sociale (diritto allo studio, borse per l'estero ecc..) avvalendosi dei servizi di ateneo predisposti a fornire tali informazioni ed in stretta collaborazione con il servizio di orientamento in ingresso all'ateneo.
- b) Informazione ed assistenza utili per un facile inserimento nell'Ateneo, nel Dipartimento e nel Corso di studio scelto.
- c) Informazione sul Corso di studio relativamente ai contenuti, obiettivi formativi, competenze e propedeuticità necessarie per fruire al meglio dei corsi di insegnamento, ivi comprese attività da svolgere in collaborazione con personale specializzato di ateneo (Metodi di studio; Counseling).
- d) Assistenza alla proficua frequenza dei corsi di insegnamento, in stretta collaborazione con il Coordinatore Didattico di Dipartimento.
- e) Assistenza alla scelta del percorso e alla elaborazione e compilazione del piano di studio individuale, anche attraverso approfondimenti sui criteri di scelta, avvalendosi anche della collaborazione di esperti in tema di orientamento giovanile (Counseling, orientamento in itinere).
- f) Assistenza alla scelta del tirocinio e della tesi di laurea finalizzata alla valorizzazione delle competenze, attitudini ed interessi dello studente
- g) Assistenza per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con altre strutture di ateneo, organismi ed enti allo scopo individuati.

#### **Art.8. Norme transitorie**

La Commissione Tutorato di Ateneo è istituita e diventa operativa entro 30 giorni dalla approvazione del presente regolamento.

Il tutorato, così come definito dal presente regolamento, viene istituito per gli immatricolati dell'anno accademico 2009/10 ed esteso anno per anno ai nuovi immatricolati.